



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**DAL MANIFESTO DELLA RAZZA
AL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE**

**FROM THE MANIFESTO OF RACE TO
THE PROHIBITION OF DISCRIMINATION**

Relatore:
Prof. Laura Tricchia

Rapporto Finale di:
Chiara Olivieri

Anno Accademico 2019/2020

*“Se comprendere è impossibile, conoscere
è necessario, perché ciò che è accaduto può
ritornare, le coscienze possono
nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le
nostre.”*

(Primo Levi)

INDICE

•	INTRODUZIONE	4
•	CAPITOLO 1	
	1. Le leggi razziali in Italia	6
	2. Il manifesto degli scienziati razzisti	10
	3. La dichiarazione sulla razza	13
	4. L'abrogazione delle leggi razziali	15
•	CAPITOLO 2	
	1. L'articolo 3 della costituzione italiana	18
	2. L'uguaglianza delle confessioni religiose	20
	3. La libertà religiosa	21
•	CAPITOLO 3	
	1. Il divieto di discriminazione	23
	2. Origine del diritto di non discriminazione	25
	3. Articolo 14 della CEDU	27
	4. Il protocollo numero 12	28
	5. I diritti sanciti dalla CEDU	29
•	BIBLIOGRAFIA	30
•	RIFERIMENTI NORMATIVI	31
•	SITOGRAFIA	31

INTRODUZIONE

“Prima, durante e dopo la mia prigionia mi ha ferito l'indifferenza colpevole più della violenza stessa. Quella stessa indifferenza che ora permette che Italia e Europa si risvegliano ancora razziste; temo di vivere abbastanza per vedere cose che pensavo la Storia avesse definitivamente bocciato, invece erano solo sopite”
(Liliana Segre)¹

Il concetto di discriminazione è ancora attuale nella società moderna.

Ogni giorno migliaia di persone sono sottoposte a discriminazioni di ogni genere, a causa del colore della pelle, dell'etnia, della lingua parlata, della religione professata, dell'orientamento sessuale o il genere.

Esempi lampanti possono essere la discriminazione subita dalle donne in campi come il lavoro o la situazione vissuta dagli afroamericani in America, di cui abbiamo avuto anche recenti testimonianze con il caso George Floyd ed il conseguente movimento Black Lives Matter.

Con il seguente lavoro ho deciso di dare uno sguardo al passato e concentrarmi sulla situazione della popolazione ebrea durante il periodo fascista ed in particolare le leggi razziali emanate dal regime in quegli anni che portarono

¹ L. Segre, “La difesa della razza”, inchiesta in sei puntate, rai 3

successivamente alla deportazione e alla morte di migliaia di persone innocenti, tra cui molti bambini, la cui colpa fu solo quella di essere nati ebrei.

Accadimenti recenti ci hanno mostrato come la discriminazione operata nei confronti degli ebrei più di 80 anni fa, non è solo un brutto ricordo del passato.

Basti pensare a come la senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento tedeschi, sia stata messa sotto scorta per le molteplici e pesanti accuse di morte.

La legislazione antisemita del periodo fascista può essere definita come uno dei periodi più oscuri dell'intero diritto italiano.

Con la seguente tesi cercherò di analizzare in modo oggettivo i più importanti provvedimenti e decreti antisemiti emanati dal regime sotto l'impronta della Germania nazista, per poi parlare di come la nostra costituzione, in particolare l'articolo 3, e la comunità europea combattono la piaga della discriminazione ai giorni nostri.

Nonostante sia una pagina nera della storia nessuno può e deve permettersi di dimenticare perché come afferma la Segre *“Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare”*²

² L. Segre, discorso per la nomina di senatrice, gennaio 2018

CAPITOLO 1

LE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA

Con leggi razziali definiamo una serie di provvedimenti legislativi ed amministrativi che vennero applicati in Italia a partire dal 1938 dal regime fascista di Mussolini.

Queste furono per la maggior parte rivolte alla popolazione ebrea ed avevano lo scopo di limitare la libertà personale, privandoli dei loro diritti politici e civili.

La legislazione antisemita si spalma su un arco temporale molto ampio che va dal 1938, con la pubblicazione del manifesto degli scienziati razzisti, al 1945 quando fu emanato l'ultimo regio decreto riguardante il regolamento amministrativo dell'ispettorato generale per la razza, per un totale di 180 leggi.

Con tali decreti si andò a ledere fortemente i diritti fondamentali della popolazione ebrea, dalla loro esclusione alle scuole e dagli uffici pubblici, all'espropriazione degli immobili di proprietà ed addirittura il divieto di sposarsi con persone italiane.

Queste ebbero un impatto irreversibile sulla vita di migliaia di persone che da un giorno all'altro persero il lavoro, la possibilità di istruirsi o ancora peggio andarono in contro alla morte a seguito delle deportazioni nei campi di sterminio tedeschi.

I cittadini ebrei non potevano rivestire cariche di alto rilievo, studiare, insegnare, lavorare come avvocati, notai, medici, guidare taxi, prestare servizio militare, essere proprietari di immobili o aziende, i loro numeri di telefono scomparvero dagli elenchi telefonici, le loro opere non potevano né essere esposte o recitate nei teatri.

Un primo provvedimento antisemita venne emanato nel luglio del 1938, il cosiddetto “Manifesto degli scienziati razzisti”, il quale elencava una serie di preposizioni che andavano ad identificare le razze non come una creazione dell’uomo ma come un concetto puramente biologico.

Le razze esistono in natura ed esistono razze superiori e razze inferiori, sta all’uomo separarle.

La razza ebraica veniva indicata come razza inferiore con cui l’uomo ariano italiano ariano non doveva mischiarsi.

Il 5 settembre 1938 venne varato un regio decreto con il quale la legislazione del regime fascista italiano si andò ad allineare con la legislazione antisemita della Germania nazista, della quale Mussolini era un grande ammiratore e da cui prese spunto.

Il contenuto di questo provvedimento, che fu poi integrato dal R.D.L 15 novembre 1938 n. 1779, riguardava principalmente l’esclusione, con effetto immediato, delle persone ebrei dalle scuole e la difesa della razza nella scuola fascista.

Sotto questo punto di vista, Mussolini anticipò di poco la legislazione antisemita tedesca, la quale invece introdusse il divieto di istruzione agli ebrei solo nel novembre del 1938.

Nello stesso giorno furono firmati altri due decreti: il primo riguardava la trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in direzione generale per la democrazia e la razza, mentre il secondo l'istituzione di un consiglio superiore per la democrazia e la razza, presso il ministero dell'Interno.

Altra tappa riconosciuta come fondamentale nel percorso antisemita italiano, fu sicuramente il famoso e tragico discorso di Trieste, tenuto da Mussolini, il 18 settembre 1938.

Il Duce da piazza Unità D'Italia aveva dichiarato: *“l'ebraismo mondiale è un nemico irreconciliabile del partito”*³ definendo poi come di *“scottante attualità”* il problema razziale per cui avrebbe preso seri provvedimenti.

Si riferiva proprio alle leggi razziali che già aveva istituito e più precisamente al regio decreto n. 1728 che da lì a poco avrebbe varato.

La mattina dell'11 novembre 1938 il “Corriere della Sera” annunciò l'approvazione da parte del gran Consiglio del fascismo delle “Leggi per la difesa della razza”, la quale contiene al suo interno la gran parte delle disposizioni e delle basi delle leggi razziali del tempo.

³ B. Mussolini, discorso di Trieste, Trieste 1938

Questo provvedimento viene visto come l'inizio all'inizio della persecuzione degli ebrei in Italia.

Si susseguirono da qui una serie copiosa di decreti e leggi alcuni a carattere patrimoniale, come quelli che riguardavano l'Ente per la gestione e la liquidazione immobiliare e altri a carattere amministrativo, politico e civile, fino a che nel 1944 questi non vennero abrogati con il regio decreto n. 25.

IL MANIFESTO DEGLI SCIENZIATI RAZZISTI

La dichiarazione degli scienziati razzisti, più comunemente conosciuta come “La dichiarazione sulla razza” è stata pubblicata originariamente il 14 luglio 1938 su “Il giornale d’Italia” con il titolo “Il fascismo e i problemi della razza”.

Questo documento anticipò di poco le successive leggi razziali e può essere definito come la base ideologica del pensiero razzista dell’Italia fascista del tempo.

Il manifesto si divide in dieci proposizioni legate tutte da un filo conduttore che è quello dell’esistenza delle razze, non come un’invenzione dell’uomo ma come “*un concetto puramente biologico*”⁴, più specificamente si parla di “*masse, quasi sempre imponenti, di milioni di uomini, per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e continuano ad ereditarsi*”⁵.

L’esistenza delle razze umane non significava riconoscerne alcune superiori alle altre, ma affermarne le differenze.

La popolazione italiana veniva vista e definita di origine ariana e si affermava l’esistenza di una pura “razza italiana”, cioè si fa riferimento alla purezza di sangue della popolazione; esiste una “*purissima parentela di sangue che unisce gli italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l’Italia*”⁶.

⁴ Il manifesto degli scienziati razzisti, 1938, art. 3

⁵ Ivi, art. 1

⁶ Ivi, art. 6

Al punto nove si affermava che gli ebrei non appartenevano alla pura razza italiana perché *“rappresentano l’unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia, perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli italiani”*⁷.

Gli ebrei appartengono quindi a razze extra-europee con le quali gli italiani, per proteggere la loro origine di civiltà ariana, non potevano permettersi l’incrocio.

Infatti l’ultima delle dieci preposizioni dice che i caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non dovevano essere alterati in nessun modo.

L’incrocio era permesso solo tra razze europee e in questo caso non si parlava di ibridismo perché queste razze venivano da uno stesso ceppo ma differivano solo di alcuni caratteri.

La redazione de *“Il manifesto degli scienziati razzisti”* viene attribuita a 10 scienziati, successivamente è stato poi reso noto un elenco di 1800 scienziati, scrittori, professori universitari, medici, che supportavano le tesi razziste del manifesto.

Esiste però il sospetto da parte di alcuni storici che il manifesto non sia imputabile agli 10 scienziati firmatari i quali, pur non opponendosi alle tesi razziste al suo interno, non furono i veri redattori.

Sotto questo punto di vista importante è la testimonianza di Galeazzo Ciano, genero di Mussolini, il quale in suo diario annota che *“il Duce mi annuncia la*

⁷ Il manifesto degli scienziati razzisti, 1938, art. 9

pubblicazione da parte del Giornale d'Italia di uno statement sulla questione della razza. Figura scritto da un gruppo di studiosi sotto l'egida della Cultura popolare. Mi dice che in realtà l'ha quasi completamente redatto lui⁸”

⁸ C. Galeazzo, diario privato, 1938

LA DICHIARAZIONE SULLA RAZZA

La dichiarazione sulla razza fu approvata dal Gran Consiglio del fascismo il 6 ottobre 1938, per poi essere trasformata in regio decreto - legge n. 1728 “provvedimenti per la difesa della razza italiana” - il successivo 17 novembre 1938.

Viene considerata come il documento che dà avvio alla persecuzione anti-ebraica in Italia ed uno dei principali componenti delle leggi razziali italiane.

Con un totale di 29 articoli la legge n. 1728 dell'11 novembre del 1938, chiamata anche la “Magna Charta” del razzismo italiano, viene divisa in tre capi principali:

- CAPO I: provvedimenti relativi ai matrimoni (art. 1- art. 7)
- CAPO II: degli appartenenti alla razza ebraica (art. 8- art. 17)
- CAPO III: disposizioni transitorie e finali (art. 18- art. 29)

Attraverso la dichiarazione sulla razza si andò a limitare il concetto di uguaglianza giuridica.

Partendo dal capo I, il regio decreto stabilisce il divieto tra i matrimoni misti tra italiani e persone appartenenti ad altre razze considerate non ariane, come appunto gli ebrei, fermo restando che, secondo l'art. 1, il matrimonio di cittadini italiani con persone di straniera, ma anche loro ariane, deve essere prima approvato dal Ministro dell'Interno

Quindi, ai sensi dell'articolo 1, era considerato nullo qualsiasi matrimonio celebrato tra persone di razza ebraica e quelle italiane.

L'articolo 8, forse il più importante, invece, ci da una precisa definizione di ebreo. Veniva considerato ebreo chi era nato da genitori ebrei, anche se non professanti, chi aveva almeno uno dei due genitori di razza ebraica e l'altro straniero, chi era nato da madre ebrea e padre ignoto ed infine viene considerato ebreo colui che pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, con uno dei due di razza ebrea, appartiene alla religione ebraica o ha dato manifestazioni di ebraismo.

Uno dei criteri fondamentali per essere dichiarato ebreo era quindi la razza di appartenenza dei genitori.

Tutti coloro che per la legge e secondo i criteri prefissati da questa, appartenevano alla razza ebrea dovevano denunciarlo a chi di competenza così da poter essere annotati nei registri dello stato civile.

Importanti sono anche le ulteriori limitazioni che vennero inserite, tra cui il divieto di prestare servizio militare, essere proprietari o gestori di aziende che superino i 100 dipendenti o comunque non possono assumere ruolo di amministratore o sindaco.

Ancora i genitori di razza ebraica potevano essere privati della patria potestà sui figli che appartengono ad una professione religiosa diversa da quella ebraica e gli ebrei non potevano avere alle loro dipendenze cittadini italiani di razza ariana.

Seguono poi una serie di pesanti limitazioni riguardanti l'attività immobiliare, industriale e commerciale.

L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI RAZZIALI

Il primo decreto che pone le basi dell'abrogazione delle leggi razziali e dà il via alla reintegrazione della popolazione ebrea nella società fu il regio decreto n. 25 emanato il 20 gennaio 1944 e pubblicato il 9 febbraio 1944 sulla Gazzetta Ufficiale.

Questo prendeva il titolo di “disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica”.

Composto da 8 articoli, il regio decreto trattava dell'urgente ed assoluta necessità di reintegrare la popolazione ebrea e ristabilire tutti i diritti di cui erano stati privati dalla precedente legislazione volta alla protezione della razza ariana.

Con questo vennero abrogati tutti quei decreti della legislazione fascista che facevano diretto riferimento al concetto di razza o che comunque inneggiavano alla discriminazione razziale.

Troviamo l'elenco dei decreti abrogati nell'articolo 1.

Tra questi appare il regio decreto n.5 del settembre 1938 riguardante l'esclusione dei cittadini ebrei dalla scuola e il famoso regio decreto n. 1728 del 17 novembre 1938 o più comunemente conosciuto come manifesto sulla difesa della razza italiana.

Dall'articolo 1: *“Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonché ogni altra*

forma, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile. I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica, sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri⁹”.

Accanto al decreto n. 25 troviamo il regio decreto n. 26 del 20 gennaio 1944, il quale, invece, si occupò del trattamento patrimoniale sfavorevole che era stato riservato alla popolazione ebrea durante il periodo fascista.

Questo, infatti, prende il nome di *“Disposizioni per la reintegrazione dei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica”*.¹⁰

Come sappiamo gli ebrei erano stati spossessati di tutti i loro beni e i loro averi attraverso le leggi razziali o dalle razzie compiute dai tedeschi durante la loro occupazione sul suolo italiano.

Basti pensare al fatto che questi non potevano essere neanche più proprietari di un appezzamento di terra.

Fondamentale è il contenuto dell'articolo 2 che imponeva la restituzione da parte dell'ente di Gestione e Liquidazione di tutti quegli immobili che precedentemente gli erano stati trasferiti.

⁹ Regio decreto legge, 20 gennaio 1944 n. 25, art. 1

¹⁰ Regio decreto legge, 20 gennaio 1944 n. 26

L'Egeli da mezzo di espropriazione diventò un mezzo di restituzione: *“Coloro che in seguito all'applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126 (2), dovettero operare in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare trasferimento di beni immobili, ed i loro aventi causa, sono ammessi a chiedere, entro un anno dalla conclusione della pace, la retrocessione a loro favore di tutti ovvero parte degli immobili trasferiti”*.¹¹

Dall'emanazione di questi due decreti si iniziò un percorso in discesa verso la totale abrogazione delle leggi razziali fino ad arrivare alla stesura della legge fondamentale del nostro stato: la Costituzione italiana.

Con la Costituzione si aprì una nuova pagina della storia del nostro paese, dove il divieto di discriminazione venne esplicitamente enunciato all'interno di essa e può essere visto oggi come una delle colonne portanti della nostra Repubblica.

¹¹ Regio decreto legge, 20 gennaio 1944, art. 3

CAPITOLO 2

L'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La Repubblica italiana, che può essere definita uno stato sociale, si basa sulla Costituzione del 1948.

Secondo l'articolo 3 della Costituzione *“tutti i cittadini italiani hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese¹²”.

L'articolo è diviso in due commi, il primo che riguarda l'eguaglianza formale, cioè di fronte alla legge, mentre il secondo fa riferimento all'eguaglianza sostanziale, ossia quella effettiva, ed è compito della Repubblica assicurarla.

All'interno, quindi, troviamo diversi significati del concetto di eguaglianza, così classificabili:

- Eguaglianza davanti alla legge
- Eguaglianza come divieto di discriminazione
- Eguaglianza come divieto di distinzioni o parificazioni irragionevoli

¹² Costituzione Italiana, 27 dicembre 1947, art. 3

La seconda classificazione riguarda il contenuto della legge.

L'articolo 3 specifica alcune variabili che non possono essere utilizzate come motivo di discriminazione e differenziazione e questi sono la razza, il sesso, la religione, le opinioni politiche le condizioni sociali e personali.

Le leggi che pongono discriminazione in base a queste qualificazioni sono considerate illegittime.

Un esempio sono proprio le leggi razziali le quali imponevano una differenziazione di comportamento rispetto a caratteristiche delle persone, come la religione, l'etnia o appunto la razza.

L'articolo 3 della Costituzione si ricollega ad altri articoli dello stesso testo.

Di particolare importanza rispetto qui trattato sono l'articolo 8, l'eguaglianza davanti alla legge di tutte le confessioni religiose e l'articolo 19, libertà di professare la propria religione.

L'UGUAGLIANZA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

L'articolo 8 della costituzione tratta d'uguaglianza delle confessioni religiose davanti alla legge.

Queste hanno il diritto di organizzarsi, avere propri statuti senza però entrare in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano,

Chiaro è il riferimento all'articolo 2 Cost. che *“riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità¹³”*.

Lo stato italiano è uno stato laico senza una religione ufficiale, esiste quindi una netta distinzione tra potere politico e potere religioso.

Possiamo parlare di due sfere che devono convivere ed interagire ma che non devono entrare in contrasto tra di loro.

L'articolo 8 regola quindi i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose esercitate nei suoi confini, affermando e garantendo la loro uguaglianza di fronte alla legge.

Si fa riferimento al concetto di neutralità dello stato o meglio di principio di laicità dello stato.

La tutela riservata al cattolicesimo deve essere garantita dalla legge, nella medesima maniera, all'ebraismo o all'islamismo ed a tutte le altre religioni.

¹³ Costituzione Italiana, 27 dicembre 1947, art. 2

La stessa disciplina la possiamo ritrovare nell'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'articolo 21 della stessa, come componente del più vasto argomento del divieto di discriminazione.

I rapporti con lo stato sono regolati da intese che una volta raggiunte non possono essere modificate dalle parti unilateralmente, ma si può invece giungere a nuovi accordi approvati da entrambi.

Un caso potrebbero essere i patti lateranensi tra Stato italiano e chiesa Cattolica, i quali, nonostante la parità enunciata dall'articolo in questione, portano il cattolicesimo su un piano diverso rispetto alle altre religioni.

LA LIBERTÀ RELIGIOSA

L'articolo 19 della Costituzione, si ricollega all'articolo 8 e tratta del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, purché non si vada contro al buon costume.

Cosa assolutamente impensabile nell'Italia fascista, la quale imponeva il cattolicesimo come religione ufficiale del regime.

Basti pensare a come le leggi razziali furono emanate proprio per combattere ed annullare definitivamente la razza e la religione ebraica, addirittura definendola come questione ebraica.

Chi all'epoca praticava l'ebraismo veniva considerato un fuori legge, una persona da eliminare.

È innegabile che anche al giorno d'oggi, nel nostro ordinamento vige una preferenza ed una maggiore tolleranza verso la professione della fede cattolica rispetto le altre religioni.

Possiamo vedere come la mentalità che pur evolvendosi con il passare del tempo, sotto alcuni aspetti non è riuscita a staccarsi del tutto dal passato.

Forse è anche frutto dell'abitudine, errata, di considerare lo stato italiano, dichiaratamente laico, come cattolico

CAPITOLO 3

IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

Il divieto di discriminazione o diritto europeo alla non discriminazione è costituito da norme provenienti da diverse fonti, le quali sono il diritto dell'unione europea e la CEDU.

La CEDU è un trattato approvato nel 1950 dal Consiglio d'Europa ed entrato in vigore nel 1953, con una serie di rettifiche e modifiche avvenute negli anni successivi.

Varata dai 13 membri che allora formavano l'Unione, conta 59 articoli ed è divisa in tre titoli oltre ai numerosi protocolli che vanno ad ampliare e rettificare il testo originale del '53,

Con la CEDU si va a creare una legge comune europea uguale per tutti i cittadini che fanno parte dell'unione, più di 830 milioni.

Compito della convenzione è quello di tutelare i diritti umani ed impedirne le violazioni, il rispetto degli stessi è un vero e proprio obbligo dell'Unione, la quale deve mettere in atto tutte le procedure e le attenzioni necessari per far sì che questo avvenga.

Il rispetto dei diritti umani è una delle colonne portanti che si trovano alla base dell'Unione europea insieme ai principi di libertà, uguaglianza e democrazia.

Gli stati membri devono riconoscere i diritti enunciati all'interno non solo ai propri cittadini ma a tutte le persone sottoposte alla loro giurisdizione.

Il diritto alla discriminazione viene trattato dall'articolo 14 della CEDU e ampliato dal protocollo 12, non ancora ratificato da tutti i membri della comunità.

Con l'emanazione della convenzione europea per i diritti dell'uomo viene ad esistenza anche la corte europea per dei diritti dell'uomo, istituita appositamente per legiferare ed esprimersi sulle violazioni dei diritti umani.

Le sentenze di quest'ultima sono vincolanti per tutti i paesi che hanno aderito alla CEDU.

ORIGINE DEL DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE

I primi trattati dell'unione europea si limitavano solo a vietare la discriminazione fondata sul sesso, in tema di lavoro, così da poter impedire ai membri di acquisire vantaggi gli uni nei confronti degli altri.

Con il passare del tempo la normativa si è evoluta andando ad inserire nel proprio campo di applicazione anche le pensioni, la maternità e la sicurezza sociale, lasciando ancora fuori campi quali la religione o la discriminazione razziale.

La normativa sulla discriminazione si è andata negli anni ad arricchire fino a diventare uno dei principi e valori fondamentali su cui si basa l'Unione Europea.

Negli anni 2000 vennero introdotte due nuove direttive volte proprio a combattere la discriminazione, una è la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione o l'altra è la direttiva sull'uguaglianza razziale.

Sempre nel 2000 venne sancita la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dichiarazione non vincolante all'epoca, ma resa vincolante con il trattato di Lisbona nel 2009.

In particolare nell'articolo 21 del trattato di Lisbona, si tratta specificamente della non discriminazione, vietando qualsiasi tipo di discriminazione fondata su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica e tutti quei caratteri umani che possano portare alla differenziazione.

L'ARTICOLO 14 DELLA CEDU

Collegato all'articolo 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea troviamo l'articolo 14 della CEDU.

L'articolo garantisce la parità di trattamento, sotto il profilo dei diritti umani sanciti dal trattato in questione, senza nessun tipo di discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'origine etnica e la lingua.

Incontriamo tuttavia un limite nell'applicazione di tale norma, questa non va a tutelare tutti i diritti dell'uomo ma solo quelli elencati nella Convenzione Europea.

Giuridicamente per discriminazione intendiamo l'atto di trattare in maniera disuguale un altro soggetto, senza un'apparente motivazione oggettiva, sulla base di sue caratteristiche personali.

Nonostante ciò non tutti i comportamenti discriminatori sono imputabili perché occorre dimostrare che altri soggetti in situazioni simili ed analoghe godano di un trattamento migliore e più favorevole.

Nel nostro ordinamento il divieto di discriminazione viene recepito, in materia di prestazioni assistenziali, tramite l'articolo 117 della Costituzione dove viene sancito che la potestà legislativa di Stato e Regioni deve essere esercitata sempre nel rispetto di quelli che sono i principi e norme e vincoli imposti dalla Comunità Europea.

La Corte costituzionale ha infatti dichiarato che: "qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondata su requisiti

diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea¹⁴.

¹⁴ Corte Costituzionale, sentenza n. 40, 2013

IL PROTOCOLLO NUMERO 12

Il protocollo numero 12 della CEDU prevede un divieto generale della discriminazione ed ha un campo di applicazione molto più vasto dell'articolo 14 il quale fa riferimento ai soli diritti sanciti nella stessa dichiarazione.

Questo va ad eliminare le limitazioni previste dall'articolo 14 garantendo il fatto che nessuno possa subire discriminazione da nessuna autorità pubblica.

Nonostante che nell'art. 1 si parli di discriminazione posta in essere da una qualsiasi autorità pubblica, nella relazione esplicativa del protocollo si legge anche che la tutela riguarda anche quei rapporti tra privati che non normalmente rientrano nel campo di applicazione delle normative nazionali.

I DIRITTI SANCITI DALLA CEDU

L'articolo 14 della CEDU, come già specificato, fa riferimento a quelli che sono i diritti sanciti della dichiarazione stessa, quindi è importante capire quali sono questi diritti.

Questi sono civili e politici ma alcuni di questi potrebbero essere considerati anche economici e sociali.

Ogni volta che sorge un problema di discriminazione riferibile ad uno dei diritti sostanziali la corte europea per i diritti dell'uomo prende in considerazione l'articolo 14 esaminando una possibile violazione dello stesso.

Molteplici sono di diritti tra i quali il diritto alla vita, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, diritto alla libertà e alla sicurezza, diritto al matrimonio, diritto alla privacy e tutti quei diritti che ritroviamo nel primo capo della convenzione.

BIBLIOGRAFIA

- Agenzia dell'Unione Europea per i diritti dell'uomo, "*Manuale di diritto europeo della non discriminazione*", 2010
- ANPI, "*Dichiarazione sulla razza*", in "Anpi.it", marzo 2016,
- Barbera A., Fusaro C., "*Corso di diritto pubblico*", Il Mulino, Bologna, 2006, nona edizione
- Cauti A., "*5 settembre 1938: la pagina più vergognosa della storia d'Italia*", in "agi.it", settembre 2018
- Collotti E., "*Il fascismo e gli ebrei, le leggi razziali in Italia*", Editori Laterza, 2012
- Gentili S., "*Le leggi razziali, scienza giuridica, norme, circolari*", Educatt, Milano, 2010
- Landra G., "*Manifesto degli scienziati razzisti*", luglio 1938
- Le leggi antiebraiche in Italia dal 1938 al 1945, in "governo.it",
- Lorusso E., "*Leggi razziali, 80 anni fa la nascita del razzismo di Stato in Italia*", in "Panorama", settembre 2018
- Petrini D., "*Leggi razziali, 80 anni fa il primo dei decreti che anticiparono la Shoah. Così Mussolini privò gli ebrei di tutti i diritti*", in "Il fatto quotidiano", settembre 2018

- Redazione Ansa, *“Il manifesto della razza, ecco il testo per non dimenticare 80 anni”*, luglio 2018
- Redazione Ansa, *“15 luglio 1938, 80 anni fa il manifesto della razza, ecco i 10 scienziati che lo firmarono”*, luglio 2018,
- Romeo I., *“18 settembre, a Trieste Mussolini gridò: L’ebraismo è il nemico irreconciliabile”*, in *“Striscia rossa”*, settembre 2018
- Servizio Studi, Documenti e Biblioteca della Presidenza della Repubblica, *“Il manifesto degli scienziati razzisti: così di lavorava per costruire l’odio”*, in *“La Stampa”*, luglio 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Roma, novembre 1950
- Costituzione Italiana, dicembre 1947
- Dichiarazione sulla razza, ottobre 1938

SITOGRAFIA

- <https://www.europarl.europa.eu/portal/it>
- <https://www.brocardi.it/>

RINGRAZIAMENTI

Vorrei innanzitutto ringraziare la mia relatrice, professoressa Laura Trucchia, per essere stata sempre disponibile nei miei confronti.

Ringrazio di cuore tutta la mia famiglia per essermi stata sempre accanto lungo questo mio percorso e per non avermi mai fatto mancare il sostegno di cui avevo bisogno.

Senza di voi non sarei la persona che sono ora.

Desidero ringraziare Alessia e Isabela per essere state delle perfette compagne di “viaggio”, per tutte le risate, i pomeriggi di studio e la forza che ci siamo fatte a vicenda nei tanti momenti di sconforto, senza di voi questo percorso non sarebbe stato lo stesso.

Un grazie a Marika, amica di una vita, per essermi stata accanto, sempre pronta ad ascoltarmi, per tutte le avventure vissute insieme negli anni e le infinite chiacchierate che non scorderò mai.

In fine un grazie speciale a tutte le persone che hanno sempre creduto in me, che mi hanno supportato, incoraggiandomi a non mollare e a tenere duro nei momenti no e soprattutto che mi hanno supportato nonostante tutte le mie lamentele.

Grazie di cuore a tutti.